Sent. n. 19/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Donata CABRAS	Presidente relatore
Dott. Tommaso PARISI	Consigliere
Dott. Gaetano BERRETTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di conto iscritto al nr. **26388** del Registro di segreteria, nei confronti della Signora PORTOGHESE Antonella, quale agente contabile titolare della gestione economale del Comune di Lanusei nel periodo 1° gennaio - 6 luglio 2021, deceduta in data 13 maggio 2022.

Vista la relazione n. 345/2025 redatta dal Giudice designato Consigliere Valeria MISTRETTA;

Visto il Decreto di fissazione dell'Udienza, nr. 42/2025, adottato dal Presidente di questa Sezione Giurisdizionale;

Vista, altresì, la nota del Segretario comunale di Lanusei prot. 18260 in data 5 dicembre 2025;

Uditi, nella pubblica udienza del 17 dicembre 2025, con l'assistenza in qualità di Segretario della Dott.ssa Barbara Borghero, il relatore Presidente Donata Cabras, e il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Dott.ssa Elisabetta Usai. Non costituiti il Comune di Lanusei e

l'agente contabile;

Esaminati il conto giudiziale e gli altri documenti di causa.

Ritenuto in

FATTO

Il conto giudiziale in epigrafe, iscritto al numero 44576 del Registro di segreteria, depositato l'8 agosto2022, è stato compilato d'ufficio dal Comune di Lanusei in ragione dell'intervenuto decesso, in data 13 maggio 2022, dell'agente contabile PORTOGHESE Antonella.

Il conto della gestione, ricompilato dall'ufficio comunale, è stato poi depositato sulla piattaforma DAeD il 28 agosto 2025.

Il Giudice designato per l'esame del conto, nella relazione emessa all'esito delle verifiche effettuate, ha chiesto la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio, rilevando che, a mente dell'articolo 147, comma 3, lettera a), del Codice di giustizia contabile "E' sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato dal Magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l'esame della gestione, per i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati". La richiamata disposizione normativa ha comportato la redazione d'ufficio del conto, a seguito del decesso e del conseguente mancato deposito da parte dell'agente contabile, e la necessità della sua iscrizione a ruolo per la discussione in udienza collegiale.

In ossequio a quanto prescritto dal medesimo art. 147, comma 4, c.g.c., il Decreto di fissazione dell'udienza e la relazione del Giudice designato sono stati comunicati all'Amministrazione interessata, nonché al Pubblico Ministero, assicurando di conseguenza la pienezza e la regolarità del

contraddittorio.

All'udienza del 17 dicembre 2025, non risultano costituiti né l'Amministrazione, né l'agente contabile. Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni di discarico.

Considerato in

DIRITTO

Ai sensi degli articoli 74 del r.d. n. 2440 del 1923, 610 e seguenti del r.d. n. 827 del 1924, 44 del T.U. n. 1214 del 1934 e, per gli enti locali, degli articoli 93 e 233 del d.lgs. n. 267 del 2000, tutti i soggetti incaricati delle riscossioni o dei pagamenti dell'amministrazione, o che hanno comunque maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero debito di materie - vuoi in forza di formale investitura, che "*di fatto*" - rivestono la qualifica di agente contabile e sono tenuti alla resa del conto giudiziale.

Costituisce, infatti, una esigenza imprescindibile dell'ordinamento che colui che abbia la gestione di beni pubblici dia dimostrazione del loro legittimo impiego e della corretta destinazione, ai sensi delle disposizioni cogenti in materia, sopra richiamate.

In questi termini, pertanto, l'obbligo di rendere il conto, per ottenerne il "discarico" da parte dell'organo giurisdizionale a ciò deputato, all'esito favorevole del giudizio di conto, costituisce un passaggio essenziale al quale ogni agente contabile deve attenersi, in forza dei principi di necessarietà del giudizio di conto medesimo, riconosciuti dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 114/1975).

Ciò premesso, il presente giudizio riguarda la Signora PORTOGHESE Antonella, già titolare della gestione economale del Comune di Lanusei per il

periodo, per quanto interessa in questa sede, 1° gennaio – 6 luglio 2021.

Il conto di tale gestione, per il periodo sopra indicato, alla resa del quale, nella sua qualità di agente contabile era tenuta la Signora PORTOGHESE, è stato compilato d'ufficio essendo la stessa deceduta in data 13 maggio 2022.

Tanto osservato, nella fattispecie, dalla disamina del conto compilato d'ufficio dal Comune di Lanusei in funzione della documentazione in suo possesso, utilizzando il prescritto modello 23, si rileva che lo stesso espone un saldo di cassa al 1gennaio 2021 di euro 8.310,21; spese sostenute da gennaio ad aprile con buoni da 1 a 20 per euro 1.190,67, reintegrate nel mese di ottobre 2021, e un saldo di cassa al 6 luglio 2021 di euro 7.119,54.

Tali risultanze trovano giustificazione come verificato in sede istruttoria e forniscono dimostrazione della regolarità della gestione, come confermato dal Segretario comunale di Lanusei con la nota prot. 18260 del 5 dicembre 2025, acquisita agli atti di causa.

Per quanto esposto in narrativa, il Collegio reputa che la relativa gestione possa ritenersi regolare, con approvazione del conto in esame e conseguente discarico dell'agente contabile, non essendo stati mossi rilievi né dall'Ente locale, né dal Pubblico Ministero contabile.

Il pronunciato discarico esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

DICHIARA

regolare la gestione risultante dal conto giudiziale in epigrafe per l'esercizio

2021 – periodo 1° gennaio/6 luglio - e, per l'effetto, dispone il discarico dell'agente contabile PORTOGHESE Antonella.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2025.

Il Presidente estensore

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 28/01/2026

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)